



COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA
PROVINCIA DI VICENZA

VERBALE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 17 DEL 11/02/2021

OGGETTO: CONCESSIONE IN USO A TITOLO PRECARIO E GRATUITO DI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE SITI IN VICOLO PAROLINI 5 – CITTA', DA ADIBIRE A SEDI DI ASSOCIAZIONI.

L'anno 2021, il giorno undici del mese di Febbraio alle ore 14:30 nella Sala Ferracina.

Convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale di questo Comune si è riunita sotto la presidenza del Sindaco Sig.ra Elena Pavan e nelle persone dei signori Assessori

Nome	Ruolo	P/A/G
PAVAN ELENA	SINDACO	P
MARIN ROBERTO	VICESINDACO	P
MAZZOCCO CLAUDIO	ASSESSORE	P
ZONTA ANDREA	ASSESSORE	P
VIERO ANDREA	ASSESSORE	P
SCOTTON MARIANO	ASSESSORE	P
ZANATA MAVI'	ASSESSORE	P
CABION MARIA GIOVANNA	ASSESSORE	P

Con l'assistenza del Vicesegretario, dott.ssa Lucia CANI.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la Proposta del Vice Sindaco e Assessore al Patrimonio Roberto Marin;

Premesso che con Deliberazione n. 211 del 10.07.2018 la Giunta Comunale aveva approvato il progetto dal titolo “Rinascita”, in collaborazione con l’Associazione “Women for Freedom Onlus” di Marostica, concedendo alla stessa Associazione il locale al piano terra del fabbricato comunale di via Beata Giovanna n. 45 per lo svolgimento del suddetto progetto;

Richiamato il contratto di concessione in uso a titolo precario e gratuito all’Associazione “Women for Freedom Onlus” di Marostica del locale sito al piano terra del fabbricato di via Beata Giovanna 45 – Città, stipulato in data 13.11.2018, prot. n. 79702 del 13.11.2018, registrato all’Agenzia delle Entrate di Bassano del Grappa il 29.11.2018 al n. 3568 serie 3;

Viste:

- la nota dell’Associazione “Women for Freedom Onlus” del 03.07.2019 (ns. prot. n. 50835 del 04.07.2019), con cui si segnala la presenza di infiltrazioni d’acqua nel suddetto locale che hanno generato il proliferare di muffe e che ne causano l’inagibilità;
- la nota dell’Associazione “Women for Freedom Onlus” del 22.07.2019 (ns. prot. n. 55764 del 22.07.2019), con cui si segnala che l’attuale situazione di infiltrazioni croniche di acqua rende impossibile la prosecuzione dell’implementazione del progetto “Rinascita” e con cui si chiede il trasferimento in una sede adeguata;

Preso atto della nota del Servizio immobili e cimiteri comunali del 08.09.2020, che conferma la presenza di infiltrazioni/muffe all’interno del suddetto locale;

Vista la nota dell’“A.V.O. Bassano Odv” (Associazione Volontari Ospedalieri Bassano del Grappa OdV) del 27.01.2021 (ns. prot. n. 6746 del 28.01.2021) con cui chiede a questa Amministrazione una nuova sede, anche in condivisione, in quanto, a causa dell’emergenza pandemica Covid-19, ha dovuto restituire l’attuale sede presso la Casa di riposo “Villa Serena” di Bassano del Grappa, per l’utilizzo della stessa da parte del personale in isolamento della Residenza “Villa Serena”;

Visti:

- l’art. 118, comma 4 della Costituzione Italiana, ai sensi del quale “Stato, Regioni, Città Metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”;
- l’art. 71 del D.Lgs. n. 117/2017, che consente allo Stato, alle Regioni, alle Province Autonome e agli Enti Locali di concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, agli enti del Terzo settore, ad eccezione delle imprese sociali, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali;
- la Deliberazione n.87/2014/PAR, resa dalla Corte dei Conti - Sez. Controllo Lazio, la quale ha espresso parere favorevole alla possibilità che un immobile di proprietà comunale possa essere utilizzato a titolo gratuito per finalità di interesse pubblico, a vantaggio e a beneficio della collettività amministrata in quanto “deroghe al principio generale di redditività del bene pubblico sono ammissibili nei casi in cui sia perseguito un effettivo interesse pubblico equivalente o addirittura superiore rispetto a quello meramente economico ovvero nei casi in cui non sia rinvenibile alcun scopo di lucro nell’attività concretamente svolta dal soggetto utilizzatore di tali beni”;

Rilevato che il ruolo svolto nel territorio del Comune di Bassano del Grappa da parte delle suddette Associazioni risulta importante in diversi ambiti quali quello sociale, culturale e solidaristico, ecc., e che l’Amministrazione intende garantire, con le proprie disponibilità anche di spazi, il proprio sostegno al fine di

creare un ambiente favorevole allo sviluppo di una coscienza etica e civile dell'essere cittadino attivo all'interno della propria comunità;

Preso atto che entrambe le suddette Associazioni risultano iscritte all'Albo delle Associazioni comunali nell'ambito "Socio assistenziale e sanitario";

Considerata pertanto l'urgenza di reperire alcuni locali da destinare alle suddette Associazioni, per poterne garantire la continuazione della propria attività;

Considerato che attualmente vi è la disponibilità di alcuni locali di proprietà comunale siti in vicolo Parolini n. 5, così catastalmente identificati: N.C.E.U. – Comune di Bassano del Grappa – Sezione di Bassano del Grappa – Foglio 4, Mappale 39, sub. 44, Categoria A/10, Classe 2, Consistenza 3 vani;

Richiamato il Regolamento comunale per la concessione di benefici finanziari, vantaggi economici e patrocinio ad enti pubblici e soggetti privati, adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 11/02/2016 e modificato con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 22 del 26/04/2018, n. 25 del 05/05/2020 e n. 85 del 26.11.2020;

Atteso che la concessione in uso gratuito di bene immobile facente parte del patrimonio di un Ente Locale è da quantificarsi in termini di attribuzione di un vantaggio economico e come tale da assoggettarsi alle procedure amministrative prescritte dall'art. 12 della L. 7 agosto 1990 n. 241 e dal suddetto Regolamento, pertanto il canone non applicato è da considerarsi quale contributo riconosciuto alle Associazioni (Deliberazione n. 552/2010/PAR della Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo per le Marche e Deliberazione n. 349/2011/PAR della Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo per la Lombardia);

Ritenuto, pertanto, di individuare i locali comunali di Vicolo Parolini n. 5, quali sedi idonee per le suddette Associazioni prevedendo un utilizzo maggiore da parte dell'Associazione "Women for Freedom Onlus", sia in termini di spazi che di tempo, rispetto all'Associazione "A.V.O. Bassano OdV", secondo gli accordi tra le parti;

Considerato, altresì, che, ai sensi dell'art. 25, comma 10 del suddetto Regolamento, il beneficio economico che deriva alle sopracitate Associazioni per l'uso dell'immobile è pari a:

- € 3.100,00 annui, per l'Associazione "Women for Freedom Onlus";
- € 1.800,00 annui per l'Associazione "A.V.O. Bassano OdV";

Ritenuto pertanto opportuno concedere in uso alle Associazioni "Women For Freedom Onlus" e "A.V.O. Bassano OdV", in condivisione, i locali siti in vicolo Parolini 5 - Città, quali sedi associative, meglio identificati nella planimetria allegata (Allegato sub. 1);

Dato atto, inoltre, di fissare i seguenti elementi fondamentali del rapporto concessorio:

- durata di n. 5 anni, senza possibilità di proroga tacita, con facoltà per l'Amministrazione comunale di procedere a un rinnovo sulla base delle proprie esigenze istituzionali e sul presupposto di una corretta gestione;
- facoltà per l'Amministrazione di revocare in qualsiasi momento il rapporto di concessione in caso di non corretta gestione e/o di superiori interessi pubblici;
- non prevedere un canone di concessione, stante la natura non lucrativa dei beni, stabilendosi però che le spese di gestione degli spazi concessi (energia, riscaldamento, acqua, rifiuti, ecc.), sono a completo carico delle Associazioni, così come la manutenzione ordinaria degli spazi e l'onere delle pulizie, mentre la manutenzione straordinaria resta a carico dell'Amministrazione;

- le spese inerenti e conseguenti al contratto di concessione, nonché le imposte e tasse conseguenti sono a totale carico delle Associazioni concessionarie;
- che la stipula del contratto è condizionata all'autorizzazione concessa dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza, come previsto dall'art. 106 del D.Lgs. n. 42/2004

Ritenuto, inoltre, di approvare l'Allegato A), avente a oggetto: "Oneri gestionali e manutenzione a carico dei concessionari", che, allegato al presente atto, ne forma parte integrale e sostanziale;

Preso atto che le predette Associazioni dovranno accettare i suddetti elementi fondamentali del rapporto concessorio e gli oneri gestionali e di manutenzione di cui all'Allegato A);

Richiamato il vigente regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 334 in data 17.12.2013 e modificato con deliberazione della Giunta Comunale n. 174 del 07.07.2014;

Visto lo Statuto Comunale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 73 del 14.07.2003, integrato con Delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 10.04.2014;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 22 dicembre 2020 avente per oggetto: "Approvazione del documento unico di programmazione 2021-2023 e del bilancio di previsione 2021-2023 corredato dei relativi allegati";

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 20 febbraio 2018 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018-2020 (e s.m.i.);

Visto il D.Lgs 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

Visto il parere di regolarità tecnica ex art.49 Tuel, espresso dal Dirigente del Servizio interessato;

Preso atto che non necessita il parere di regolarità contabile ex art.49 Tuel di competenza del Dirigente del Servizio finanziario, in quanto la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

Visto il parere di legittimità espresso dal Segretario generale ai sensi dell'art. 35 comma 7 dello Statuto comunale;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge.

D E L I B E R A

- 1) di confermare la premessa narrativa quale parte integrante del presente provvedimento;
- 2) di concedere, per le ragioni espresse in premessa, alle Associazioni "Women for Freedom Onlus" e "A.V.O. Bassano OdV", l'uso, in condivisione, dei locali di proprietà comunale siti in vicolo Parolini 5 - Città, quali sedi associative, così catastalmente identificati: N.C.E.U. – Comune di Bassano del Grappa – Sezione di Bassano del Grappa – Foglio 4, Mappale 39, sub. 44, Categoria A/10, Classe 2, Consistenza 3 vani, meglio identificati nella planimetria allegata (Allegato sub. 1), secondo i seguenti criteri/elementi fondamentali:
 - durata di n. 5 anni, senza possibilità di proroga tacita, con facoltà per l'Amministrazione comunale di procedere a un rinnovo sulla base delle proprie esigenze istituzionali e sul presupposto di una corretta gestione;

- facoltà per l'Amministrazione di revocare in qualsiasi momento il rapporto di concessione in caso di non corretta gestione e/o di superiori interessi pubblici;
 - non prevedere un canone di concessione, stante la natura non lucrativa dei beni, stabilendosi però che le spese di gestione degli spazi concessi (energia, riscaldamento, acqua, rifiuti, ecc.), sono a completo carico delle Associazioni, così come la manutenzione ordinaria degli spazi e l'onere delle pulizie, mentre la manutenzione straordinaria resta a carico dell'Amministrazione;
 - le spese inerenti e conseguenti al contratto di concessione, nonché le imposte e tasse conseguenti sono a totale carico delle Associazioni concessionarie;
 - che la stipula del contratto è condizionata all'autorizzazione concessa dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza, come previsto dall'art. 106 del D.Lgs. n. 42/2004
- 3) di approvare l'Allegato A), avente ad oggetto: "Oneri gestionali e manutenzione a carico dei concessionari", che, allegato al presente atto, ne forma parte integrale e sostanziale;
 - 4) di dare atto che, ai sensi dell'art. 25, comma 10 del suddetto Regolamento, il beneficio economico che deriva alle suddette Associazioni per l'uso degli spazi è pari a circa € 3.100,00 annui per l'Associazione "Women for Freedom Onlus" ed a circa € 1.800,00 annui per l'Associazione "A.V.O. Bassano OdV";
 - 5) di prendere atto che le predette Associazioni dovranno accettare i suddetti elementi fondamentali del rapporto concessorio e gli oneri gestionali e di manutenzione di cui all'Allegato A);
 - 6) di dare atto che tutti i provvedimenti conseguenti e necessari alla conclusione del procedimento sono di competenza del Dirigente dell'Area II[^], compresa la richiesta di autorizzazione alla concessione del suddetto immobile alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza, come previsto dall'art. 106 del D.Lgs. n. 42/2004;
 - 7) di dare atto che non sussistono oneri a carico dell'Amministrazione Comunale per l'esecuzione della suddetta concessione;
 - 8) di dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi della normativa vigente.

Letto approvato e sottoscritto

IL SINDACO
Sig.ra Elena Pavan

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005

IL VICESEGRETARIO
dott.ssa Lucia CANI

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005

Elenco degli allegati:

Nome allegato	Impronta SHA-256
Parere Legittimità.pdf.p7m	15d0ba1917ad32a75f3f1f6568ca3864790683da40ca3d6920aaf83b6738c882
Allegato sub 1.pdf	1f426d5f1b276037fb7087456ea8afd12585f2721b25b8835e1c66e49787f365
Parere Tecnico.pdf.p7m	21f73f26f8edcc419e11426eaea1f5821ec0f054d810ec1bcaa9a2c10b873d0d
dlg_Proposta_03-02-2021_13-30-32.pdf	e8ca76610e2baf7aa04de9ad4f36c36a5cf6b6fd0f19c2afb4cf42442b5ed85
Allegato A.pdf	17a6a93b56051151b2f0f163aab043ddd17de926abd90e1ec97d35e2b39f7517